

ALLEGATO " D " AL N. 4.360 DI RACCOLTA

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 è costituito, a seguito di trasformazione omogenea dell'Associazione denominata "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FORMAZIONE PROFESSIONALE VENETO", l'Ente del Terzo Settore, che assume la forma giuridica di Fondazione di partecipazione, denominato "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FORMAZIONE PROFESSIONALE VENETO ENTE DEL TERZO SETTORE", in seguito indicato con la sigla "CIOFS-FP VENETO ETS" nella forma alternativa abbreviata, utilizzabile anche all'esterno, in luogo di quella estesa.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione "CIOFS-FP VENETO ETS", che è costituita ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 nonché ai sensi degli artt. 14 ss. del Codice civile, ha sede in Padova. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. La Fondazione potrà istituire o sopprimere, delegazioni, sedi secondarie e uffici nella Regione Veneto, onde svolgere la propria attività nel rispetto delle finalità statutarie.

5. La Fondazione persegue le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto e, in collaborazione con le organizzazioni del sistema a rete a cui partecipa anche con riferimento ad iniziative nazionali, dell'Unione Europea e con Paesi non UE.

6. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e scopi

1. La Fondazione CIOFS-FP VENETO ETS non ha fini di lucro e finalizza le proprie attività di interesse generale al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione persegue lo scopo di promuovere la diffusione della formazione professionale, dell'orientamento e della ricerca, nonché di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

3. In particolare, si propone di preservare e ravvivare nel tempo presente il carisma dell'educazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in continuità con la tradizione del carisma salesiano, e di informare ad essa le politiche formative e si esplica in iniziative proprie e nel sostegno

a iniziative promosse da istituzioni di educazione, istruzione e formazione, singole o in rete, che abbiano carattere apostolico e che mirino all'approfondimento del carisma salesiano nei seguenti ambiti:

- Politiche ed attività educative;
- Formazione professionale;
- Politiche attive del lavoro;
- Orientamento formativo ed educativo;
- Comunicazione strategica.

4. Nel contesto degli ambiti di cui al precedente comma, la Fondazione darà priorità alle iniziative di ricerca, innovazione, interscambio e accesso agli studi facilitando la collaborazione e la corresponsabilità alla missione tra religiose e laici.

5. Nel perseguimento degli scopi enunciati la Fondazione opera sulla base di piani programmatici per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di interventi di formazione professionale in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

6. Si richiama e ispira la sua azione:

a) ai valori cristiani, allo spirito e al metodo educativo di Don Bosco e di Madre Mazzarello e ai contributi della prassi salesiana con particolare riferimento alle categorie più svantaggiate;

b) ai principi ed agli scopi della Fondazione nazionale Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale Ente del Terzo Settore, nel seguito denominata "CIOFS-FP ETS", promossa dall'ente CIOFS "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane", ente riconosciuto giuridicamente con DPR 20 ottobre 1967, n. 1105, modificato con DPR 28 luglio 1969, n. 615, cui aderisce, ne accetta lo Statuto sociale e della quale, al contempo, ne costituisce articolazione territoriale.

7. La Fondazione persegue le finalità di cui al presente Articolo attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di istruzione, formazione professionale e dei servizi al lavoro del territorio di riferimento, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con

gli enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, con altri organismi interessati alle politiche attive del lavoro e ai processi formativi e di transizione.

Art. 3 – Attività

1. La Fondazione opera, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

2. In particolare, la Fondazione persegue finalità istituzionali di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale, di ricerca e sperimentazione. Promuove e valorizza l'apporto femminile in ambito socioculturale, politico ed economico, in attenzione prioritaria allo specifico femminile; vive e applica il carisma salesiano "interpretato" dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA).

Richiama e ispira la sua azione:

a) ai valori cristiani, allo spirito e al metodo educativo di Don Bosco e di Madre Mazzarello e ai contributi della prassi salesiana;

b) ai principi ed agli scopi della Fondazione CIOFS-FP ETS.

A tal fine la Fondazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all'art.5, co. 1 del D.lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d));

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h));

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. lgs. 117/2017 (lett. i));

- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l));

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m));

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e s.m.i. (lett. p));

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei

migranti (lett. r)).

3. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone in particolare di:

- a) sviluppare le professionalità specifiche di tutti gli operatori e delle istituzioni associate, qualificandone i ruoli educativi, psicopedagogici, didattici, tecnici e formativi;
- b) promuovere le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche del lavoro umano;
- c) organizzare iniziative e interventi di qualificazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, formazione permanente e continua e formazione a distanza per inoccupati, disoccupati, occupati, minacciati di disoccupazione, migranti, ecc.;
- d) rispondere prioritariamente alla domanda formativa emergente delle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovani e femminili;
- e) attivare iniziative di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale favorendo specifici interventi rivolti anche a soggetti esposti a rischio di marginalità culturale, professionale e sociale;
- f) promuovere e realizzare iniziative di studi, ricerca, progettazione, sperimentazione, assistenza, informazione e valutazione in rapporto alle tematiche formativo-educative del mondo del lavoro, dell'utenza e degli operatori;
- g) assicurare alla Fondazione forza giuridica di rappresentanza, a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali, che hanno competenza in materia di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale e di attuazione delle pari opportunità;
- h) offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 (diciotto) anni di età;
- i) organizzare e gestire corsi di formazione professionale nel settore della prima formazione, della formazione superiore e della formazione continua;
- j) promuovere iniziative di inclusione sociale e accompagnamento al lavoro per allievi ed ex allievi dei percorsi formativi.

4. Sul piano operativo professionale la Fondazione promuove, progetta, programma, coordina e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità. In particolare, a tutti i livelli, la Fondazione tende a:

- a) predisporre attraverso i propri Organi, programmi pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le finalità indicate al presente articolo;
- b) individuare interventi adeguati a favorire spazi di presenza partecipativa e attiva della donna nell'attività economico-politica e nella società;
- c) attivare azioni di formazione e di aggiornamento per

tutti i Fondatori, Partecipanti e operatori impegnati nelle attività della Fondazione o a questa collegate;

d) coordinare le iniziative e le attività dei Fondatori, Partecipanti e dei propri Organismi e Settori professionali;

e) aderire ai programmi dell'Unione Europea con progetti compatibili con le finalità della Fondazione;

f) promuovere iniziative di visite-studio, di tirocini culturali e professionali, di convegni e seminari, di scambi culturali e di altre attività idonee a sviluppare relazioni di confronto nazionale e transnazionale;

g) assistere le Istituzioni partecipanti con attività di studi, di ricerche, di sperimentazioni, di documentazioni e di supporto culturale-scientifico-tecnico, convenzionandosi con Istituti Universitari, soprattutto Salesiani (SDB e FMA) e Istituti di Ricerca;

h) collaborare per l'elaborazione, ed elaborare, sussidi multimediali e altri supporti inerenti alle attività della Fondazione, assicurandone, in totale assenza di lucro, la circolarità e la diffusione editoriale, radiofonica, televisiva, anche con sistemi telematici;

i) garantire efficaci servizi di promozione, di progettazione, di assistenza e di coordinamento a tutti gli operatori a livello regionale e locale;

j) collaborare con enti e con organismi pubblici e privati, con le forze sociali e con esperti per iniziative inerenti all'orientamento, alla formazione, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale;

k) aderire ad organizzazioni similari che perseguono analoghe finalità;

l) gestire direttamente, anche in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizi ed azioni formative di interesse generale;

m) realizzare Imprese Formative che consentano l'apprendimento di processi di lavoro reali, ricreando un contesto produttivo e coniugando l'apprendimento con la gestione di Impresa, ivi compresi laboratori artigianali per la produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti in correlazione con i profili professionali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nonché con le attività di formazione professionale (FP) attivati dall'Fondazione.

5. Nella realizzazione delle attività la Fondazione, nel contesto delle pari opportunità, valorizza l'apporto della risorsa femminile come fattore determinante di rinnovamento sociale, economico e culturale.

6. La Fondazione può gestire attività di cui al presente articolo, anche verso i terzi o per conto di terzi.

7. La Fondazione persegue gli scopi di cui al presente articolo attraverso la presenza attiva nell'ambito del

sistema di Istruzione, Formazione professionale e dei Servizi al Lavoro del territorio di riferimento, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli Enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, con altri Organismi interessati alle politiche attive del lavoro e ai processi formativi e di transizione con particolare attenzione alla donna.

Art. 4 - Attività strumentali

1. La Fondazione può esercitare, nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle condizioni previste dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale. Fermo restando la competenza del Consiglio di amministrazione circa la concreta individuazione delle attività strumentali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, di seguito si elencano alcune tipologie di queste attività:

- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, tra cui, senza l'esclusione di altri, convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività istituzionalmente esercitate; l'assunzione di finanziamenti, a breve o a lungo termine; l'acquisto - in diritto di proprietà o in diritto di superficie - di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi natura anche trascrivibili nei registri pubblici, con enti pubblici o privati;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o a qualsiasi altro titolo posseduti;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, anche indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione e coordinamento o controllo da parte degli enti di cui all'art. 4, c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017;
- costituire o concorrere alla costituzione, anche indiretta, di enti ed istituzioni finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 5 -Volontariato e Solidarietà

1. La Fondazione, riconoscendone l'intrinseco valore

formativo, tende a realizzare l'impegno di volontariato e di solidarietà nel mondo del lavoro:

a. valorizzando l'attenzione e la sensibilità femminile e favorendone lo specifico apporto;

b. attivando opportuni servizi e prestazioni per una adeguata risposta alle situazioni differenziate dei soggetti in formazione;

c. promuovendo opportunità formative e di orientamento degli utenti a livello regionale e partecipando, in via eccezionale ed occasionale, anche a iniziative formative a livello nazionale e internazionale per superare situazioni di emarginazione dei soggetti a rischio.

2. La Fondazione è tenuta, ai sensi dell'art. 17, c. 1, del D. Lgs. n. 117/2017, ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale.

3. Ai volontari della Fondazione, come prescritto dall'art. 17, c. 3, del D. Lgs. n. 117/2017, può essere riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Pertanto, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

4. Ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 117/2017, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

5. Ai sensi dell'art. 17, c. 6, del D. Lgs. n. 117/2017 non si considera volontario chi occasionalmente coadiuva gli organi della Fondazione nello svolgimento delle relative funzioni.

6. La Fondazione deve, ai sensi dell'art. 18, c. 1, del D. Lgs. n. 117/2017, assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato ed anche per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Patrimonio e Fondo di gestione

1. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo indisponibile e dal fondo di gestione. Fanno parte del fondo indisponibile i beni indicati dalla dotazione iniziale, conferita dai Fondatori e Partecipanti, nonché dai beni mobili ed immobili successivamente acquisiti e destinati ad

incrementare tale fondo.

3. Il patrimonio potrà essere incrementato:

- da beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo con lo scopo di incrementare il patrimonio della Fondazione;
- da beni immobili necessari al perseguimento delle finalità statutarie acquisiti a titolo di proprietà;
- dai beni mobili ed immobili conferiti successivamente alla costituzione dai Fondatori e dai Partecipanti anche per decisione del Consiglio di amministrazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione e che saranno destinati a patrimonio dal Consiglio di amministrazione della Fondazione;
- da lasciti, donazioni ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

4. Il Fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- proventi ed entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- proventi ed entrate derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- contributi volontari dei Fondatori e dei Partecipanti;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato al perseguimento degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio.

5. E' fatto obbligo agli amministratori di assicurare la conservazione ed il mantenimento del patrimonio della Fondazione.

6. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, c. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7 - Divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Partecipanti, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio di amministrazione ed altri membri della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento del rapporto individuale con la Fondazione.

Art. 8 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

2. Sono Fondatori i soggetti che abbiano partecipato all'atto di trasformazione e costituzione della Fondazione.

3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che condividono e accettano le finalità e la mission della Fondazione, contribuendo alla loro concreta realizzazione anche con impegno significativo e diretto nello svolgimento delle attività svolte e/o promosse dalla Fondazione:

a) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione;

b) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi con valori corrispondenti a quelli di cui alla precedente lettera a);

c) con attività professionali di particolare importanza e rilievo.

4. Il Consiglio di amministrazione potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 9 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario alle finalità della Fondazione ed agli scopi sociali indicati nel presente Statuto;

- violazione ripetuta degli obblighi statutari.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione che diano origine a soggetti giuridici non coerenti o contrari alle finalità della Fondazione;

- ricorso al mercato del capitale di rischio;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche stragiudiziali.

3. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, comunicando per iscritto le dimissioni al Consiglio di amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 10 - Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente ove nominato;
- l'Organo di controllo.

Art. 11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, che in seguito verrà citato anche con l'acronimo "C.d.A.", è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

2. Il C.d.A. è composto da un minimo di tre fino un massimo di sette membri designati direttamente dalla "Comunità Religiosa Ispettoria Triveneta Santa Maria Domenica Mazzarello", in seguito anche "Ispettoria" Ente Religioso delle Figlie di Maria Ausiliatrice con Codice Fiscale n. 91019080265, con sede attuale in Padova (PD) o all'Ente al quale venga in futuro devoluta detta Comunità.

Qualora vi siano dei Partecipanti spetterà a questi, secondo specifico regolamento che sarà redatto dall'Ispettoria, la nomina di un solo componente. Laddove, per qualsiasi ragione e/o motivo, non si arrivi da parte dei Partecipanti ad esprimere un consigliere la relativa attribuzione ritorna in capo all'Ispettoria.

3. Il C.d.A. dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di mandato conservando le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo organo che dovrà essere convocato entro trenta giorni dalla nomina.

4. Non possono essere nominati membri del C.d.A. coloro che:

- a) non possiedono i requisiti richiesti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 117/2017;
- b) si trovino in evidente conflitto di interesse.

5. Al C.d.A. spettano i seguenti compiti:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità di cui al presente statuto;
- b) individuare le diverse attività strumentali di cui al precedente art. 4 del presente statuto;
- c) stabilire i criteri ed i requisiti per l'attribuzione

della qualifica di Partecipante;

d) attribuire i poteri di rappresentanza non previsti dallo statuto in capo ai componenti del C.d.A.;

e) nominare, ove ritenuto opportuno, il Comitato tecnico-scientifico;

f) nominare, ove ritenuto opportuno, e determinare la composizione dell'Organo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001;

g) predisporre il progetto di bilancio di previsione e il progetto di bilancio consuntivo;

h) predisporre, se necessario, il Regolamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorica;

i) adottare gli atti di gestione ordinaria del patrimonio della Fondazione;

j) autorizzare il Presidente a resistere in giudizio e a nominare avvocati e procuratori;

k) ratificare le decisioni assunte in via d'urgenza dal Presidente entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento;

l) svolgere le ulteriori funzioni statutarie che si rendano necessarie per l'efficiente ed efficace gestione della Fondazione;

m) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

n) nominare, se ritenuto opportuno, il Direttore Generale e dotarsi di una struttura organizzativa regionale idonea al sostegno ed alla realizzazione:

- dei programmi di attività della Fondazione;
- delle attività di coordinamento e di relazioni nazionali ed internazionali;
- dell'amministrazione, nonché della predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e relative istruttorie e relazioni da presentare al C.d.A.;
- di specifici compiti su procure e funzioni nell'ambito e con i limiti dell'art. 1708 c.c.

6. I membri del C.d.A. realizzano gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6, del D. Lgs. n. 117/2017.

7. Ai sensi dell'art. 26, c. 7, del D. Lgs. n. 117/2017 il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Il C.d.A. può delegare parte delle proprie attribuzioni a singoli membri del Consiglio determinandone i limiti della delega.

9. Il conflitto di interessi degli amministratori è regolato dall'art. 27 del D. Lgs. n. 117/2017.

10. Le responsabilità degli amministratori sono regolate dall'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 12 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il C.d.A. si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo

ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

2. Il Consiglio è convocato mediante invito ai suoi membri e all'Organo di controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattrore ore prima della stessa, con telegramma, PEC (posta elettronica certificata) o altro mezzo elettronico che ne assicuri il ricevimento.

3. Le riunioni del C.d.A. sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni, ove non diversamente disposto nello statuto, sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. In seno al C.d.A. non sono ammessi voti per delega.

5. Le riunioni del C.d.A. si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

6. Al verificarsi delle suddette condizioni, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e/o il soggetto verbalizzante.

7. Le deliberazioni del C.d.A. constano di verbale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 13 - Decadenza, Esclusione, Dimissioni e Revoca dei membri del Consiglio di amministrazione

1. I membri del C.d.A. decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. Il C.d.A., dopo aver valutato le motivazioni dell'interessato a seguito di contraddittorio scritto, nella prima riunione utile dichiara la decadenza e provvede ad avvisare il Consigliere dichiarato decaduto.

2. Sono cause di esclusione dal C.d.A.:

- il mancato rispetto delle norme statutarie, di regolamento e degli atti decisori emanati;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- la perdita dei requisiti richiesti dall'art. 26 del D.

Lgs. n. 117/2017.

3. L'esclusione è deliberata dal C.d.A. a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, con provvedimento motivato.

4. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto all'Ispettorìa cui spetta per Statuto, ai sensi del precedente Art. 11.

5. All'Ispettorìa compete in ogni tempo l'esercizio del diritto di revoca di uno o più componenti del C.d.A..

Art. 14 - Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del C.d.A. ha la rappresentanza legale della Fondazione, presiede il C.d.A. e, nei confronti di terzi, è Presidente della Fondazione.

2. Spetta al Presidente del C.d.A.:

- sottoscrivere i contratti, la corrispondenza, le convenzioni e gli atti di amministrazione in genere;
- depositare la firma presso gli istituti di credito e sottoscrivere le disposizioni di pagamento,
- tenere i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- sottoscrivere gli impegni di collaborazione con altri soggetti, enti ed istituzioni giuridiche;
- curare, altresì, le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi;
- adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili in caso di urgenza o necessità improrogabile;
- nominare, previa autorizzazione del C.d.A., legali procuratori a tutela degli interessi e dell'onorabilità della Fondazione.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 15 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato dall'Ispettorìa e può essere monocratico o collegiale. L'organo monocratico è composto da un membro effettivo, mentre quello collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, in ogni caso i membri dell'organo di controllo devono avere i requisiti prescritti dall'art. 30, c. 5, del D. Lgs. n. 117/2017. L'organo di controllo resta in carica tre esercizi, sino alla data individuata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

2. Ai sensi dell'art. 30, c. 6 e 7 del D. Lgs. n. 112/2017, all'organo di controllo spetta di:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare inoltre, su decisione del C.d.A., la revisione legale dei conti, in tal caso, l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;

d) attestare che il bilancio sociale, laddove predisposto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo art. 14; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. Ai sensi dell'art. 30, c. 8 del D. Lgs. n. 117/2017, i componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. I componenti dell'organo di controllo sono responsabili ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ispettorica deve nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo.

2. Il revisore, o la società di revisione, dura in carica tre esercizi scadendo, con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di mandato e può essere riconfermato.

3. Il revisore, o la società di revisione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

4. Il revisore o la società di revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del C.d.A..

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è responsabile ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 17 - Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Ispettorica approva il bilancio di previsione dell'esercizio ed il bilancio di quello decorso. A seguito dell'approvazione, il C.d.A. effettua gli adempimenti di deposito nei termini e

nelle modalità previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questo caso, i componenti del C.d.A. devono verificare le ragioni della dilazione e segnalarle nei documenti di bilancio.

4. Il bilancio ed i documenti ad esso relativi sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017.

5. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017, il C.d.A. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

6. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del C.d.A. muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

7. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

Art. 18 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, il C.d.A. deve redigere il bilancio sociale e attuare tutti gli adempimenti prescritti dal medesimo articolo di legge.

Art. 19 - Trasparenza

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti.

Art. 20 - Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 117/2017, oltre al registro dei volontari prescritto dall'art. 17, c. 1, del D. Lgs. n. 117/2017.

2. I Fondatori e i Partecipanti della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali osservando le seguenti modalità:

- previa trasmissione di apposita richiesta scritta da indirizzarsi al C.d.A. mediante lettera raccomandata, o via fax, o via posta elettronica ovvero posta elettronica certificata;

- il C.d.A. entro 15 giorni dalla ricezione della predetta richiesta dovrà permettere l'accesso ai libri sociali, nel rispetto delle norme sulla privacy di tempo in tempo vigenti;
- l'esame avverrà presso la sede della Fondazione in orari d'ufficio da parte del richiedente, senza possibilità di delega;
- non è permessa l'estrazione della documentazione esaminata;
- il soggetto richiedente la consultazione è obbligato a non divulgare le informazioni e le notizie apprese, pena l'esclusione dalla Fondazione che sarà decisa ai sensi del precedente Art. 9;
- inoltre, il diritto alla consultazione dei libri non potrà essere esercitato per finalità diverse dall'esercizio di un controllo sull'attività svolta dagli organi della Fondazione, pena l'esclusione dalla Fondazione che sarà decisa ai sensi del precedente Art. 9.

Art. 21 - Direttore Generale

1. Il C.d.A. nomina, se ritenuto opportuno, il Direttore, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.
2. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del C.d.A. o di qualsiasi altro organo dell'ente.
3. Il C.d.A. potrà altresì rilasciare specifiche procure al Direttore, concernenti specifici compiti e funzioni nell'ambito e con i limiti dell'art. 1708 c.c.
4. Il Direttore dirige la Fondazione e partecipa, se invitato, alle sedute del C.d.A..

Art. 22 - Compensi e rimborsi

1. Le cariche della Fondazione, con esclusione di quella dell'Organo di Controllo che può comportare un compenso, sono gratuite. Ai componenti degli organi della Fondazione compete solo il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio dell'incarico.

Art. 23 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, con deliberazione del C.d.A. ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. Nella stessa delibera il C.d.A. nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri.

Art. 24 - Finanziamenti

1. La Fondazione, ai soli fini di permettere il conseguimento delle finalità e dell'attività istituzionale, potrà istituire la raccolta di prestiti infruttiferi,

limitati ai soli Fondatori e Partecipanti ed effettuati esclusivamente per consentire alla Fondazione di disporre dei mezzi necessari per fronteggiare le necessità contingenti derivanti da ritardi nelle entrate.

Art. 25 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia interna alla Fondazione, compresa quella relativa al presente Statuto ed inerente alla sua interpretazione, esecuzione e validità, il Foro competente è quello di Padova.

Art. 26 - Norme di legge

1. Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo, dal presente Statuto e dai Regolamenti della Fondazione, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Firmato: TREVISIN MARTINA

ANTONELLA FRANCHINI

BARBARA CALLOVI

ALESSIA VENTURINI

MAFALDA DIANA

SILVIA BERTO

CARRARO MAURIZIO teste

MASSIMO CARBONARO BECCARIA teste

CRISTINA CASSANO NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritta dottoressa CRISTINA CASSANO, Notaio in Ponte San Nicolò, Fraz. Roncaglia con studio in via Monte Grappa n. 1/A iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova,

C E R T I F I C O

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia è conforme al suo originale analogico, munito delle prescritte firme nei miei rogiti.

Ponte San Nicolò, 7 maggio 2025